

# REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO AIAS DA PARTE DEI SOCI

*Approvato dal Consiglio Direttivo il 12/02/2024*

## Sommario

<b>Scopo</b> .....	2
<b>definizioni</b> .....	2
<b>disposizioni generali</b> .....	2
<b>utilizzo del marchio semplice</b> .....	2
<b>utilizzo del marchio per attestazione l.4/2013</b> .....	3
<b>rinuncia, revoca, sospensione marchio</b> .....	3
<b>uso scorretto del marchio</b> .....	3
<b>uso scorretto del marchio per attestazione l.4.13</b> .....	3
<b>accertamento delle violazioni</b> .....	4
<b>decisioni sulle violazioni</b> .....	4

## SCOPO

Il presente documento stabilisce le regole per l'utilizzo del marchio "AIAS" (di seguito chiamato anche solo "Marchio") da parte dei soci di AIAS Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (di seguito chiamata anche solo "Associazione").

## DEFINIZIONI

Per LOGO si intende la rappresentazione grafica del nome "Aias", sia nella forma di acronimo che nella denominazione estesa "Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza", definita nel carattere di stampa, colore e proporzioni.

Per MARCHIO si intende il simbolo grafico che identifica l'Associazione, definito nel disegno, colori e proporzioni.

Il Marchio AIAS è registrato in Italia con il numero 302017000071019 depositata il 26/06/2017.



## DISPOSIZIONI GENERALI

L'uso dei simboli associativi, Logo e Marchio, è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) e dal Codice Civile artt. 2569 e seguenti.

L'uso improprio, illecito o non autorizzato del Marchio può comportare conseguenze disciplinari e legali, sia civili che penali.

Il Marchio deve essere riprodotto rispettando formato, proporzioni e colori secondo le caratteristiche ufficiali; è ammessa la rappresentazione in bianco e nero.

## UTILIZZO DEL MARCHIO SEMPLICE

L'uso del Marchio AIAS è normalmente prerogativa dell'Esecutivo dell'Associazione AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, che ne regola l'utilizzo in tutte le comunicazioni istituzionali da parte della struttura dell'Associazione, e della controllata Aias Academy.

Con il presente Regolamento, l'Associazione concede l'uso del Marchio ai soci Aias in possesso di un'Attestazione rilasciata dall'Associazione in base alla legge 4/2013 e in regola con il pagamento della quota associativa. del Marchio è diventato un diritto esteso a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni socio ha il permesso di utilizzare il Marchio e potrà essere usato in tutte le proprie comunicazioni, anche di ordine commerciale; il Marchio dovrà sempre essere accompagnato dal numero della propria tessera, seguendo la dicitura: "Socio Aias n.: 00000",.

Per i soci che sottoscrivono una quota aziendale, viene inoltre concessa la possibilità di inserire il Marchio, anche sul sito aziendale accompagnato dalla dicitura “Partner aziendale di AIAS”.


## UTILIZZO DEL MARCHIO per ATTESTAZIONE L.4/2013

Per garantire un'identità visiva specifica per i soci che possiedono una o più attestazioni secondo la Legge 4/2013, vengono forniti marchi dedicati esclusivamente a questo tipo di attestazione.

In tal caso l'uso del Marchio è individuale e riservato esclusivamente a quei professionisti, nominativamente definiti, inseriti nell' Elenco dei Professionisti Attestati, consultabile sul sito dell'Associazione e non è consentito l'uso collettivo, ossia esteso a più persone, del marchio di attestazione.

il Marchio potrà essere usato come in precedenza con in più la facoltà di aggiungere anche il numero e il nome della/e Attestazione/i ottenute e in corso di validità.

Il Logo serve per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc. utilizzati dal professionista.



## RINUNCIA, REVOCA, SOSPENSIONE MARCHIO

In caso di disdetta della quota, di rinuncia, o di decadenza dalla qualità di socio Aias, è fatto obbligo di:

- non utilizzare più il Marchio,
- distruggere il Marchio,
- eliminare il Marchio dai documenti ancora in “possesso” del socio.

In caso di rinuncia, revoca della Attestazione è fatto obbligo di:

- non utilizzare più il Marchio,
- restituire/distruggere il Marchio,
- eliminare il Marchio dai documenti ancora in “possesso” del socio.

In caso di sospensione della Attestazione, è fatto obbligo di:

- non utilizzare più il Marchio in nuovi documenti,
- eliminare il Marchio dai documenti ancora in “possesso” del socio

## USO SCORRETTO DEL MARCHIO

- sia usato per attività diverse da quelle previste

## USO SCORRETTO DEL MARCHIO Per Attestazione L.4.13

L'uso del Marchio è ritenuto scorretto quando:

- 
- l'Attestazione non sia stata ancora ufficialmente emessa;
  - sia presentato/diffuso in modo da trarre potenzialmente in inganno gli eventuali utilizzatori delle prestazioni del socio Aias;
  - sia usato per attività diverse da quelle previste per cui è stata emessa l'Attestazione;
  - ne sia stato consentito, da parte del socio, l'uso ad altre persone/organizzazioni non appartenenti ad AIAS;
  - il socio non abbia eseguito la prevista attività di aggiornamento professionale o adeguamento e in generale le attività previste per il mantenimento dell'Attestazione Aias;
  - questo documento "Regolamento per l'uso del Marchio AIAS" non sia firmato per accettazione;
  - vi sia violazione dei parametri grafici e/o cromatici del marchio.

## **ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI**

Chiunque, anche esterno all'Associazione, può segnalare allo Sportello del Consumatore di Aias una presunta violazione delle norme sull'uso del Marchio e chiederne l'accertamento.

La richiesta va formulata nell'apposito spazio sul sito internet dell'Associazione, corredata della descrizione e della documentazione dei fatti.

Lo Sportello del Consumatore prenderà in esame la richiesta entro 60 giorni e darà comunicazione del risultato del proprio esame tanto al richiedente che al socio in presunta violazione e all'Esecutivo di Aias per le eventuali azioni disciplinari.

## **DECISIONI SULLE VIOLAZIONI**

Quando lo Sportello del Consumatore dovesse accertare una violazione delle norme d'uso del marchio, inviterà formalmente l'autore della violazione, a desistere dal suo comportamento fissando al tempo stesso un termine massimo entro il quale la violazione deve cessare.

Nel caso di inadempienze ripetute e/o di particolare gravità lo Sportello del Consumatore (vedi Nota sotto) delibererà la sospensione condizionata per un tempo prefissato dell'uso del marchio.

Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il periodo indicato lo Sportello del Consumatore (vedi Nota sotto) può deliberare a carico del trasgressore la revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio.

Le decisioni in materia, oltre che comunicate formalmente al socio, sono pubblicate sul sito Aias.

Ove il comportamento del socio si dovesse configurare anche come una violazione del Codice Deontologico, si applicheranno le sanzioni previste nel Codice, secondo la procedura ivi specificata.

Contro le decisioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio, il socio autore della violazione ha facoltà di ricorso al collegio dei Probiviri dell'Associazione.